

TRIBUNALE CIRCONDARIALE CIVILE DI FROSINONE

Protocollo per le udienze civili

Art. 1

L'udienza civile, in ossequio all'art. 84 disp. att. c.p.c., non è pubblica ma si tiene alla sola presenza delle parti e dei loro difensori. La presenza in aula di altri avvocati è limitata al tempo necessario alla consultazione dei fascicoli ed alle verbalizzazioni brevi.

Essa è presieduta dal Giudice, possibilmente coadiuvato dal Cancelliere, che provvederà a chiamare le singole cause ed a redigere il verbale di udienza ai sensi dell'Art. 57 c.p.c.

In caso di assenza del cancelliere, il giudice autorizza la compilazione del verbale da parte degli avvocati e sotto la sua direzione.

Le cause verranno trattate seguendo l'ordine dell'elenco affisso, almeno il giorno prima della udienza, avanti l'aula del Giudice, recante il solo numero di ruolo e non quello delle parti.

Art. 2

L'udienza è divisa in 4 fasce orarie e più precisamente:

dalle ore 09,00 alle ore 10.30

dalle ore 10,30 alle ore 11.30

dalle ore 11.30 alle ore 12.30

dalle ore 12.30 alle ore 13.30

Nella giornata del venerdì i giudici impegnati nell'udienza collegiale sospenderanno l'udienza alle ore 13.00 per poi riprenderla nel caso di giudizi ancora da trattare.

Per adempimenti di particolare durata e/o complessità, può essere concordata tra giudici ed avvocati la fissazione di udienze pomeridiane.

Art. 3.

All'interno di ciascuna fascia si svolgono adempimenti omogenei, stabilendo per ogni causa, al momento del rinvio, orari precisi interni alla fascia oraria (es. 9.10, 9.20, ecc.) e concordati di volta in volta tra giudici ed avvocati.

Art. 4.

La 1ª fascia è destinata:

- a) alle udienze di precisazione delle conclusioni;
- b) alle udienze di prima comparizione e trattazione ex Art. 183 c.p.c. senza comparizione personale delle parti
- c) alle udienze di ammissione delle prove successive alla scadenza dei termini ex Art. 183 VI° comma c.p.c.
- d) alle residue udienze interlocutorie ex Art. 183 e 184 c.p.c. rito ante 2006.

Art. 5.

La 2ª fascia è destinata:

- a) ai giuramenti dei CTU ed alla formulazione dei quesiti;
- b) ai chiarimenti dei CTU da richiedersi in forma scritta;
- c) al libero interrogatorio delle parti ed al tentativo di conciliazione di cui all'art. 185 c.p.c.;
- d) eventualmente, all'espletamento delle prove orali di durata prevedibile e limitata (non più di due testimoni).

Art. 6.

La 3^a fascia è destinata:

- a) alla discussione ex art. 281 - sexies c.p.c.,
- b) all'espletamento delle prove orali di durata prevedibile (non più di due testimoni);
- c) ad altre attività di durata difficilmente prevedibile.

Art. 7.

La 4^a fascia è destinata:

- a) alle cause rinviate ai sensi dell'art. 181 o dell'art. 309 c.p.c..
- b) all'espletamento delle prove orali di durata difficilmente prevedibile;
- c) ad altre attività di durata difficilmente prevedibile.

Art. 8.

Al momento del rinvio di una causa ad un'udienza successiva, deve essere prevista la verosimile durata dei programmati adempimenti in modo da fissare ogni volta all'interno di ciascuna fascia un numero di cause che possa essere compiutamente trattato senza superare i limiti di tempo prefissati.

Art. 9

L'avvocato costituito, nel caso in cui non possa essere presente in udienza, si deve adoperare per farsi sostituire da collega che sia a conoscenza degli atti di causa e degli adempimenti da compiersi nel corso dell'udienza, possibilmente munito di delega scritta.

Gli avvocati avranno cura di indicare nelle intimazioni testi l'esatto orario in cui verrà trattata la causa.

Art. 10

In sede di convocazione del C.T.U. quest'ultimo deve essere invitato a comunicare senza ritardo alle parti ed al giudice il suo eventuale impedimento a comparire all'udienza, nonché a fornire ogni utile indicazione in vista della fissazione della nuova udienza.

In sede di giuramento e formulazione dei quesiti il Giudice inviterà il C.T.U. a depositare il proprio elaborato peritale in originale ed in un numero di copie pari ad ogni parte in giudizio, nonché ad inviare via E-Mail la perizia, almeno 30 giorni prima dell'udienza, all'indirizzo di posta elettronica del Giudice, dei legali delle parti costituite in giudizio e dei consulenti nominati dalle parti stesse.

Art. 11

Gli avvocati ed i C.T.U. si impegnano a fornire tutti i dati utili per consentire un'agevole comunicazione reciproca (numeri di telefono e di fax, indirizzi di posta elettronica).

Gli Avvocati, a richiesta del Giudice, potranno fornire copia in formato digitale degli atti di parte ovvero potranno inviarli via E-Mail all'indirizzo di posta elettronica del Giudice.

I files dovranno essere individuati mediante il nome delle parti, il tipo di atto ed il numero di registro generale della causa.

Art. 12

Gli avvocati devono congiuntamente avvisare il CTU, e ove possibile i testimoni già intimati, della sopravvenuta inutilità della sua presenza in udienza qualora fosse intervenuta la definizione stragiudiziale della lite.

Gli avvocati (congiuntamente e tempestivamente) avviseranno altresì il Giudice delle transazioni avvenute ovvero della pendenza di bonarie trattative che giustifichino il possibile rinvio dell'udienza fissata.

Art. 13

Il giudice, venuto a conoscenza della sua impossibilità di tenere l'udienza, organizzerà la propria sostituzione con un collega che sia in grado di conoscere gli atti di causa e di adottare, quindi, i necessari provvedimenti sulle istanze formulate dalle parti.

Qualora, per l'imprevedibilità dell'assenza o per l'opportunità che l'attività istruttoria sia svolta dal giudice titolare, l'udienza debba essere comunque rinviata, il rinvio deve essere contenuto e, possibilmente, non superiore a 4 mesi.

Frosinone, 16 dicembre 2008

IL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FROSINONE
(Avv. Corrado CALABRO')

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI FROSINONE
(Dott. Tommaso SCIASCIA)